



CARNET ATA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Informazioni generali
2. La convenzione A.T.A.
3. I Paesi che accettano il Carnet A.T.A.
4. La Convenzione di Istanbul
5. Il Carnet A.T.A. e il suo funzionamento
6. Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A.
7. Utilizzatori, documentazione necessaria e costi del Carnet A.T.A.
8. Modalità di rilascio della garanzia
9. Struttura e compilazione
10. Casi di irregolarità nelle operazioni effettuate con il Carnet A.T.A.
11. Casi per i quali il Carnet A.T.A. non può essere considerato regolarmente utilizzato
12. Smarrimento o furto
13. Reimportazione ritardata
14. Reimportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza
15. Carnet sostitutivo
16. Trasformazione in esportazione definitiva

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il Carnet A.T.A. (acronimo dell'espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l'introduzione temporanea di merci destinate a fiere e mostre, di campioni commerciali e di materiale professionale, senza dover prestare alle Amministrazioni Doganali alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

La suddetta procedura è resa possibile da accordi di garanzia internazionali, gestiti dalla WCF (*World Chambers Federation*) e sottoscritti da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale e, pertanto, sono tenuti ad anticipare a quest'ultima le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell'utilizzo dei Carnets.

In Italia l'Ente preposto all'emissione dei Carnets A.T.A. è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio che distribuisce i documenti a livello provinciale attraverso le Camere di Commercio.

2. LA CONVENZIONE A.T.A.

La Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione-esportazione di merci è stata adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione Doganale e ratificata dallo Stato Italiano con D.P.R. 18.3.63 n. 2070.

Scopo della Convenzione A.T.A. è quella di facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione. La Convenzione, infatti, a richiesta dell'interessato, consente la sostituzione dei documenti doganali ordinari (in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci) con un documento doganale internazionale diretto a garantire alle autorità competenti del Paese di importazione i diritti doganali dovuti in caso di mancata riesportazione delle merci.

Il Carnet A.T.A., in definitiva, risponde alle esigenze sia dei servizi doganali sia degli operatori in quanto agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di ciascun Paese. Il Carnet A.T.A., infatti, in forma semplificata ed unificata, contiene tutte le dichiarazioni da presentare alle Dogane, tanto all'entrata quanto all'uscita delle merci, ed esonera l'operatore commerciale dall'obbligo di depositare presso la Dogana competente l'ammontare dei diritti dovuti per l'importazione-esportazione della merce che di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima.

Una procedura analoga è prevista per operazioni commerciali temporanee da e verso Taiwan. Tale procedura, tuttavia, formalizzata attraverso un protocollo d'Intesa tra i Paesi dell'UE e Taiwan, prevede l'utilizzo di un documento doganale diverso nel layout ma sostanzialmente identico alle prescrizioni e disposizioni A.T.A. per quanto attiene le modalità di utilizzo. Tale documento è denominato Carnet CPD CHINA-TAIWAN.

3. I PAESI CHE ACCETTANO IL CARNET A.T.A.

I Paesi ad oggi aderenti alla catena di garanzia e quindi operativi nel sistema ATA sono 76: i 28 dell'Unione Europea (Austria, Belgio-Lussemburgo, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), Albania, Algeria, Andorra, Australia, Bahrain, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Emirati Arabi Uniti, Federazione russa, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Kazakistan, Libano, Macao, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica popolare cinese, Senegal, Serbia Singapore, Sri-Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina (rimangono esclusi Kosovo e Metohija).

4. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

La Convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea di merci, siglata ad Istanbul il 26.6.1990, è stata ratificata dall'Italia con legge n. 479 del 26.10.1995.

La suddetta Convenzione ha lo scopo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea di merci, con finalità di armonizzare i contenuti e le disposizioni comuni a tutti i Paesi aderenti alla convenzione stessa.

La Convenzione di Istanbul è destinata a sostituire le singole Convenzioni internazionali (A.T.A. compresa) quando tutte le parti contraenti decideranno di adottarla ed attuarla in concreto.

5. IL CARNET A.T.A. E IL SUO FUNZIONAMENTO

Il Carnet A.T.A. è, in estrema sintesi, un documento doganale internazionale che rappresenta una facilitazione di cui gli interessati possono avvalersi in via facoltativa potendo, in alternativa, utilizzare le operazioni doganali di esportazione, importazione temporanea e transito previste dalle ordinarie procedure doganali.

Il documento si compone di una copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli interni. La copertina verde riporta, nella prima pagina, le indicazioni di carattere generale, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nella terza le avvertenze e le indicazioni per una corretta compilazione ed utilizzo del documento stesso.

I fogli interni, di vario tipo e colore in ragione dell'uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile ("volet") e una parte unita alla copertina verde ("souche"). Il volet, una volta staccato, è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la c.d. "dichiarazione doganale" mentre la souche costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.

Il Carnet è stampato in lingua francese o inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese.

6. MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE RILASCIATO IL CARNET A.T.A.

In generale le merci che possono essere oggetto di importazione-esportazione temporanea secondo la convenzione A.T.A. sono le seguenti: materiale professionale, campioni commerciali, merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari, materiale scientifico e pedagogico, attrezzature sportive per partecipare a gare, materiale pubblicitario, materiale per foto e cineriproduzione.

Tuttavia, con riferimento al materiale professionale (a meno che si tratti di utensili a mano), sono escluse le merci aventi le seguenti destinazioni d'uso: trasporto, fabbricazione industriale, confezionamento di merci, sfruttamento di risorse naturali, riparazione e manutenzione di immobili, esecuzione di lavori di terrazzamento o similari.

Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets A.T.A. possono essere rilasciati, nei Paesi dell'UE, solo per merci comunitarie (art. 797).

L'elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell'UE è riprodotto nel Reg. CEE 19 dicembre 1994, n. 3254 e ricomprende le seguenti tipologie:

- materiali professionali;
- merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione, di una fiera o di un congresso o di una manifestazione analoga;
- materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto;
- materiale medico-chirurgico e di laboratorio;
- materiali per la lotta contro le conseguenze di calamità;
- imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta;
- merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove per gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti e le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
- merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti e le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;

- campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell'insieme, non costituiscano più dei campioni, secondo i normali usi commerciali;
- mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione;
- opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita;
- pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, destinate ad essere visionate prima della loro utilizzazione commerciale;
- Pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
- supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;
- oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato;
- animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari;
- materiale di propaganda turistica;
- materiale di conforto destinato ai marittimi;
- materiali vari, utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

7. UTILIZZATORI, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E COSTI

L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell'UE possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nel predetto spazio.

Al fine di agevolare l'utilizzo della procedura A.T.A., l'Unioncamere ha scelto di distribuire i Carnets tramite le Camere di Commercio anziché operare solo in modo centralizzato come avviene in altri Paesi.

Il Carnet A.T.A. deve essere richiesto alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa ha la propria sede legale mentre per le persone fisiche deve farsi riferimento alla residenza anagrafica. Il rilascio da parte di altre Camere di Commercio è ammesso soltanto in casi eccezionali e con l'assenso della Camera di Commercio competente per territorio.

Per ottenere il Carnet A.T.A. occorre:

- IL MODULO DI DOMANDA, da compilare e firmare in originale su tutte le copie dal legale rappresentante dell'impresa. Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci seguendo scrupolosamente la suddivisione riportata nell'apposito schema.
- IL TITOLO DI GARANZIA NECESSARIO al rilascio del Carnet A.T.A. è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa impresa o a seconda, infine, che si tratti di soggetti iscritti o meno nel Registro delle Imprese.

In linea generale esistono due titoli rappresentativi della garanzia:

- a. ricevuta di versamento in c/c postale o bonifico bancario a favore della Generali Italia S.p.A. oppure
- b. polizza di cauzione per Carnet A.T.A. rilasciata da un'Agenzia Generali Italia S.p.A. dietro presentazione della seguente documentazione:
 - modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di Commercio competente;
 - visura camerale e copia degli ultimi due bilanci (o documentazione relativa allo stato patrimoniale per i privati).

Il premio assicurativo da corrispondere alla Compagnia di assicurazioni è il seguente:

per merci orafe: il premio è pari allo 0,25% più imposte sul 50% del valore delle merci esportate (premio minimo annuo € 56,00 imposte incluse);

per merci varie il premio è pari allo 0,50% più imposte) sul valore totale delle merci esportate (premio minimo annuo € 56,00 imposte incluse);

Il costo del Carnet Standard, esclusi i costi assicurativi è di € 92,72 (€ 76,00 oltre IVA al 22%).

Il costo del Carnet Base, esclusi i costi assicurativi è di € 61,00 (€ 50,00 oltre IVA al 22%).

Il costo del Carnet CPD CHINA-TAIWAN è di € 61,00 (€ 50,00 oltre IVA al 22%).

Eventuali fogli aggiuntivi (per entrambi i tipi): € 1,22 (€ 1,00 + oltre I.V.A. al 22%)

8. MODALITA' DI RILASCIO DELLA GARANZIA

A) Per merci orafe

Il Carnet A.T.A. è rilasciato a condizione che venga presentata la polizza assicurativa emessa da un'Agenzia Generali Italia S.p.A. La suddetta polizza sarà emessa dall'Agenzia prescelta fino all'ammontare complessivo di € 200.000,00 di valore assicurato (€ 400.000,00 valore merce) dietro semplice presentazione da parte del titolare della richiesta, da compilarsi sul modulo disponibile presso la Camera opportunamente vistato dal responsabile della Camera di Commercio.

La polizza sarà restituita dalla Camera competente alla Compagnia di Assicurazioni, ai fini dello svincolo e dell'interruzione del pagamento del premio, soltanto dopo che sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare dopo la sua restituzione alla Camera di Commercio.

B) Per le altre merci

Per le merci diverse dagli articoli orafi sono previste due distinte procedure:

1. rilascio con il sistema assicurativo in automatico dei Carnet ATA da parte delle Camere di Commercio è riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti simili che pregiudichino la gestione dell'impresa e alle imprese che non siano plurilocalizzate: consiste nella presentazione della ricevuta del bollettino di c/c postale o del bonifico bancario intestato all'Agenzia Generali Italia S.p.A. di riferimento attestante il pagamento del premio assicurativo.
Tale modalità è consentita per un valore complessivo di € 150.000,00 relativo al valore delle merci di uno o più Carnets rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare.
2. rilascio subordinato a presentazione di polizza: si utilizza per il rilascio di uno o più Carnets alla stessa impresa qualora il valore complessivo di tutti i Carnets rilasciati nel corso dello stesso anno solare ecceda € 150.000,00 Si perfeziona con la presentazione della polizza, emessa da una Agenzia Generali Italia S.p.A., per un valore assicurato pari al valore delle merci, sulla quale dovrà essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio e che dovrà essere allegata all'originale del modulo di domanda.
Per richiedere tale polizza, l'impresa dovrà presentare all'Agenzia apposito modulo vistato dalla Camera di Commercio.

Le polizze per merci varie non sono soggette a svincolo, in quanto il premio versato al momento del rilascio è forfetario e copre un periodo di tre anni.

9. STRUTTURA E COMPILAZIONE

La dotazione del **Carnet Standard** consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

- a. copertina verde;
- b. tre fogli souche, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di esportazione/reimportazione, importazione/riesportazione e transito;
- c. 4 volet di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
- d. 4 volet di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE;
- e. 4 volet di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;
- f. 4 volet di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;
- g. 8 volet di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

Esclusivamente per il formato standard, qualora sia previsto un numero di viaggi superiore ai quattro consentiti dalla dotazione minima, nel Carnet possono essere inseriti un numero di fogli aggiuntivi congruo in funzione delle operazioni da effettuare.

La dotazione del **Carnet Base** consente 2 viaggi e 2 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

- a. copertina verde;
- b. tre fogli souche, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di esportazione/reimportazione, importazione/riesportazione e transito;
- c. 2 volet di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
- d. 2 volet di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE;
- e. 2 volet di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;

- f. 2 volet di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;
- g. 4 volet di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

La dotazione del Carnet CDP China-Taiwan consente 1 viaggio e 2 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

- a. copertina gialla;
- b. 1 foglio souche, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di esportazione/reimportazione, importazione/riesportazione e transito;
- c. 1 volet di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
- d. 1 volet di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE;
- e. 1 volet di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;
- f. 1 volet di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;
- g. 4 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

La compilazione del Carnet A.T.A. deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito precisato:

Sezione sinistra:

casella A: denominazione e indirizzo della Ditta titolare o nome, cognome e indirizzo se trattasi di persona fisica;

casella B: dati della persona che effettuerà le operazioni doganali (in mancanza di tali informazioni il Carnet potrà essere utilizzato soltanto dal titolare o da uno spedizioniere doganale);

casella C: specificare la destinazione d'uso: "campioni commerciali", "materiale professionale" o "mostre e fiere";

Sezione destra:

(b) nome della Camera di Commercio che rilascia il documento;

(c) data di scadenza del Carnet.

Sul retro della copertina e dei volet interni vanno indicate tutte le merci oggetto dell'esportazione temporanea seguendo lo schema proposto. Per valore deve corrispondersi il valore commerciale delle merci.

Sul retro di tutti i fogli anzidetti vanno indicate quelle merci che si vogliono importare o riesportare da un Paese straniero o reimportare nell'UE e che vengono, quindi, presentate alle singole Dogane, sempre ed esclusivamente nell'ambito delle merci descritte sul retro della copertina verde. Non è ammesso, infatti, l'inserimento di merci diverse da quelle menzionate nella lista generale della copertina.

Nel caso lo spazio disponibile nella copertina nei fogli interni non sia sufficiente per la descrizione delle merci occorre utilizzare i fogli supplementari.

10. CASI DI IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON IL CARNET A.T.A.

Il Carnet A.T.A. ha una validità massima di **12 mesi** dalla data del rilascio.

Il Carnet A.T.A., firmato dal legale rappresentante dell'impresa nell'apposito spazio di copertina, deve essere presentato unitamente alle relative merci ad una dogana italiana affinché questa:

- verifichi le merci;
- vi apponga i contrassegni necessari alla loro identificazione;
- attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate;
- distacchi il volet di uscita contenente l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde.

Nel caso in cui alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d'importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell'UE contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva. Al riguardo si precisa che in caso di esportazione definitiva delle merci, la relativa dichiarazione doganale deve essere presentata unicamente alla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione temporanea delle merci, anche se effettuata presso un altro Stato membro (art. 798 codice doganale). Tale norma rende consigliabile che l'operazione di esportazione sia effettuata presso una dogana italiana, piuttosto che al confine dell'ultimo Paese dell'UE.

11. CASI PER I QUALI IL CARNET A.T.A. NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO REGOLARMENTE UTILIZZATO

Quando il numero dei fogli inutilizzati e delle souches non corrisponda a quello dei fogli consegnati insieme alla copertina verde. In tal caso il titolare del documento viene ritenuto responsabile anche nel caso di uso irregolare, da parte di terzi, dei fogli mancanti.

Quando risultino mancanti una o più souches di riesportazione (bianche) o di transito (azzurre) e quando quella di reimportazione (gialla) sia stata vidimata dopo la data di scadenza o dopo la data fissata dalle Autorità doganali di un Paese estero sulla souche di entrata o di transito.

Qualora tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero, e non venga presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere.

Qualora tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero e non sia stata presentata la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.

Qualora le merci risultino riesportate dopo la scadenza di validità o dopo il termine fissato dalle autorità doganali per la riesportazione.

In presenza di tali situazioni la Camera di Commercio potrà rifiutare il rilascio di ulteriori Carnets allo stesso titolare, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda sottoscritto dal titolare medesimo. Inoltre nei casi di merci orafe, la relativa polizza assicurativa non potrà essere svincolata ed il titolare dovrà continuare a pagare le successive annualità di premio per due anni successivi alla scadenza del Carnet.

12. SMARRIMENTO O FURTO

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per il completamento delle operazioni doganali, il titolare deve sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità. Dietro esibizione della denuncia, la Camera di Commercio provvede al rilascio di un duplicato,

che deve essere compilato in modo identico all'originale e dotato del numero dei fogli necessari all'operatore per completare le operazioni di reimportazione.

In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare deve ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, e dichiarare nella medesima se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato.

Regolare denuncia deve essere presentata anche in caso di smarrimento di singoli fogli contenuti nel Carnet.

13. REIMPORTAZIONE RITARDATA

Qualora la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso della Camera emittente ad effettuare l'operazione di reimportazione. Tale assenso, rilasciato solo al fine di consentire il rientro delle merci non preserva il titolare da un eventuale pagamento di diritti doganali, qualora le merci abbiano lasciato in ritardo il territorio estero di un paese visitato.

14. REIMPORTAZIONE DAI PAESI ESTERI DOPO LA DATA DI SCADENZA

Premesso che il Carnet A.T.A. non può essere prorogato, la reimportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La reimportazione effettuata fuori termine, può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti come se la merce fosse stata immessa in consumo.

15. CARNET SOSTITUTIVO

Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le merci la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.

In tal caso può essere richiesta alla Camera di Commercio l'emissione di un Carnet sostitutivo prima della data di scadenza del Carnet "originario". La validità massima del "nuovo" documento sarà di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet. I due documenti dovranno essere presentati contestualmente per la necessaria convalida alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione ed alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce.

La procedura di emissione del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale e può essere accordata quando sia effettivamente provata l'impossibilità di riesportare le merci entro la data di validità e sia stato acquisito l'assenso delle Autorità estere. In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.

La mancata regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell'Autorità estera costituisce motivo di irregolarità e comporta la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali.

16. TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Nonostante il carnet A.T.A. sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione.